

DELIBERA N. 112/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECENTRO SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELECENTRO 2") PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI
CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, Cont. n. 07/2013, datato 22 marzo 2013 e notificato in data 10 aprile 2013 alla società sopra menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011, la violazione del disposto contenuto nell’articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

RILEVATO che la società sopra menzionata ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 14 maggio 2013;

RILEVATO che la suddetta società, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 14 giugno 2013, ha precisato che la mancata segnalazione sarebbe dovuta ad un temporaneo malfunzionamento del software di messa in onda che non ha sovrimpresso su alcuni programmi, chiedendo in subordine, qualora si proceda con l’applicazione della sanzione, in merito ai criteri per la determinazione della stessa l’irrogazione stabilita nel minimo edittale per il numero delle giornate in cui sono state riscontrate le violazioni dal Co.re.com Toscana in fase di monitoraggio;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, confermando le violazioni oggetto di contestazione in quanto ricadono sull'emittente le responsabilità circa il rispetto della normativa di settore anche nel caso di errore tecnico o involontario, ha tuttavia ritenuto di accogliere la richiesta della società con riferimento all'applicazione della sanzione finale del procedimento, moltiplicando il minimo edittale previsto non per il numero di violazioni singolarmente riscontrate bensì per il numero di giornate di programmazione oggetto di violazione e ribadendo pertanto la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 26 giugno 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i 7 giorni oggetto di violazione, per un totale di euro 7.231,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP *«Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;*

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana su delega dell'Autorità;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dal Co.re.com. Toscana, pervenuti in data 2 settembre 2013, con nota prot. n. 0046558, in merito alla richiesta inoltrata dall'Ufficio circa l'accertamento delle date di avvenuta notificazione dell'atto di contestazione;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la richiesta presentata dalla Soc. Telecentro Srl, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Telecentro 2 relativamente alla sanzione da applicare per le violazioni riscontrate nelle giornate di programmazione del 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011 è supportata da un consolidato orientamento dell'Autorità;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Toscana;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP, per aver trasmesso alcuni messaggi promozionali privi di segnalazione in sovrimpressione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a

euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale di diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in assenza di segnalazione in sovrimpressione che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata con conseguente riferimento al numero di utenti coinvolti;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 86.762,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente a 7 volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per il numero di episodi rilevati (7) corrispondenti alle giornate di programmazione televisiva del 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Telecentro Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2 con sede a Collesalveti (LI), Via Fossoli, 31 di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 112/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 112/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani